



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Statuto

(Ai SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2016, N. 218, ARTICOLI 3, 4 E 19)

Approvato definitivamente dal Consiglio di Amministrazione il 29 settembre 2017

INDICE

Articolo 1 - Natura giuridica	3
Articolo 2 - Finalità	3
Articolo 3 - Sede legale istituzionale	3
Articolo 4 - Missione e obiettivi.....	4
Articolo 5 - Attività	4
Articolo 6 - Piani di attività e consistenza dell'organico.....	5
Articolo 7 - Entrate	6
Articolo 8 - Strumenti	6
Articolo 9 - Organi dell'Istituto	7
Articolo 10 - Presidente	7
Articolo 11 - Consiglio di amministrazione.....	8
Articolo 12 - Collegio dei revisori dei conti.....	10
Articolo 13 - Consiglio scientifico	11
Articolo 14 - Organismo indipendente di valutazione.....	12
Articolo 15 – Vigilanza, patrocinio e controllo	13
Articolo 16 - Organizzazione interna	13
Articolo 17 - Direttore generale	13
Articolo 18 - Incompatibilità e decadenza.....	14
Articolo 19 - Personale	15
Articolo 20 - Regolamenti.....	15
Articolo 21 - Principi di organizzazione e programmazione.....	16
Articolo 22 - Disposizioni transitorie e finali.....	17

Articolo 1 - Natura giuridica

1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di seguito denominato «Istituto», è un Ente Pubblico di Ricerca, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria. L'Istituto è, inoltre, parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, di seguito denominato «SNV», disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, di cui assicura il coordinamento funzionale.
2. L'Istituto, nel rispetto degli articoli 9 e 33, sesto comma, della Costituzione, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito denominato «Ministero».

Articolo 2 - Finalità

1. L'Istituto, attraverso le proprie attività di studio e ricerca sul funzionamento dei sistemi formativi, delle politiche e delle prassi educative, la predisposizione e l'implementazione di strumenti di misurazione degli apprendimenti e delle competenze degli studenti e le attività di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative da esso coordinate nell'ambito del SNV: promuove il miglioramento dei livelli di istruzione e della qualità del capitale umano, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del Sistema d'Istruzione, motore di sviluppo dell'economia italiana e promotore di equità sociale, nel quadro degli obiettivi fissati in sede nazionale, europea e internazionale.
2. L'Istituto assicura lo svolgimento delle rilevazioni annuali sugli apprendimenti e delle prove scritte standardizzate a carattere nazionale previste dalla normativa vigente in materia.
3. L'Istituto, nel quadro degli obiettivi definiti dal Piano nazionale per la ricerca, di seguito denominato «PNR», esplica funzioni di rilevante interesse tecnico-scientifico, economico e sociale e, pertanto, nell'attuazione dei suoi compiti, promuove la collaborazione con gli altri enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa.
4. L'Istituto recepisce la Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione Europea dell'11 marzo 2005, recante la "Carta Europea dei ricercatori" e il "Codice di Condotta per l'assunzione dei Ricercatori", e tiene conto delle indicazioni contenute nel documento "European Framework for Research careers". Il recepimento dei predetti documenti europei è specificato nel Regolamento di organizzazione e del personale di cui all'[articolo 20](#) del presente statuto.
5. L'Istituto definisce e cura l'attuazione dei propri piani di attività secondo le disposizioni previste dal presente Statuto, in conformità alle norme primarie che ne esplicitano i compiti, alle priorità strategiche, agli indirizzi generali ed agli obiettivi definiti dal Ministro in tema di sviluppo del Sistema nazionale di valutazione, ferma restando la propria autonomia nella valutazione delle priorità tecnico-scientifiche.

Articolo 3 - Sede legale istituzionale

1. L'Istituto ha sede legale in Roma.

Articolo 4 - Missione e obiettivi

1. La missione dell'Istituto comprende attività di ricerca istituzionali, coerenti con i compiti che gli sono assegnati dalla normativa, e attività di ricerca scientifica di più ampio spettro ma sempre riferibili allo sviluppo della qualità dell'istruzione.

L'Istituto opera in coerenza con gli obiettivi definiti dal «PNR», dal Documento di visione strategica decennale, di seguito denominato «DVS» e dal Piano triennale di attività, di seguito denominato «PTA». L'Istituto, inoltre, dà attuazione alle priorità strategiche ed agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali definiti dal Ministro relativamente al sistema dell'Istruzione e, per quanto attiene al sistema dell'Istruzione e formazione professionale, alle apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 5 - Attività

1. Per la realizzazione della missione e degli obiettivi indicati nell'[articolo 4](#), l'Istituto svolge le seguenti tipologie di attività:

- a) attività di tipo psicometrico e docimologico, finalizzate alla costruzione e alla realizzazione di rilevazioni nazionali periodiche sugli apprendimenti, da svolgere su base tanto campionaria quanto censuaria, anche correlate con gli Esami di Stato previsti al termine di primo e del secondo ciclo di istruzione;
- b) attività di supporto diffuso al sistema d'istruzione, anche a mezzo di iniziative formative a beneficio del personale scolastico, nella costruzione e nell'utilizzo, a fini di riflessione didattica, di prove standardizzate. Al supporto alle scuole, singole o in rete, può altresì aggiungersi il supporto ad altre istituzioni nella costruzione di prove, incluse quelle finalizzate alla selezione di candidati, su popolazioni diverse da quella scolastica;
- c) partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali anche al fine di raccordare le rilevazioni nazionali a quelle internazionali;
- d) attività di tipo analitico e tecnologico mirate alla definizione, costruzione e utilizzo di un sistema statistico-informativo di indicatori sul sistema scolastico nel suo complesso e sulle singole scuole, anche al fine di consentire l'identificazione di aree di potenziale criticità, con riferimento tanto al livello degli apprendimenti degli alunni, quanto alla efficacia del sistema scolastico, nonché alle difficoltà del contesto in cui ogni scuola si trova ad operare;
- e) attività di coordinamento funzionale del SNV, nel cui ambito assicurare tanto il sostegno e l'indirizzo metodologico alle scuole nelle attività di autovalutazione quanto l'azione di formazione e indirizzo ai nuclei di valutazione esterna, nonché il supporto e l'indirizzo metodologico all'amministrazione scolastica nella valutazione dei dirigenti scolastici e alle istituzioni scolastiche e formative nella costruzione di criteri e indicatori per la valutazione del personale;
- f) attività di studio e ricerca sulle determinanti degli apprendimenti e del funzionamento delle istituzioni scolastiche, delle politiche scolastiche e delle prassi educative, nonché sulla valutazione, anche di tipo contro-fattuale, delle innovazioni e sperimentazioni didattiche e organizzative. In tale ambito, oltre a rendere conto dei risultati delle periodiche rilevazioni sugli apprendimenti, nazionali e internazionali, l'Istituto

redige un periodico rapporto sul sistema scolastico e formativo atto anche a consentirne una comparazione su base internazionale;

- g) attività di tipo aggiuntivo, non direttamente desumibili e riconducibili a quelle di cui alle lettere da a) a f) del presente comma, discendenti dall'evoluzione delle previsioni normative in materia di SNV e di sistema scolastico e formativo.

2. Nell'ambito del SNV, in particolare, l'Istituto:

- a) assicura il coordinamento funzionale del SNV;
- b) propone i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche e formative da parte dei nuclei di valutazione esterna;
- c) definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia per l'individuazione delle istituzioni scolastiche e formative che necessitano di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna;
- d) mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche e formative strumenti per la realizzazione delle azioni di autovalutazione;
- e) definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici e offre un supporto scientifico alla procedura di valutazione dei dirigenti scolastici;
- f) cura la selezione, la formazione e l'inserimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna, curando altresì la formazione degli ispettori che partecipano ai citati nuclei.

3. Purché connessi agli ambiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, agli specifici compiti curati dall'Istituto sulla base delle previsioni di leggi o regolamenti o delle direttive del Ministro, possono aggiungersi quelli definiti sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'[articolo 8](#) del presente Statuto.

4. L'Istituto può ricevere affidamenti diretti da parte del «Ministero», sia su fondi statali che su fondi europei, ed è a tal fine tenuto a soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 5 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e dagli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, l'Istituto si avvale, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, del supporto dell'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, nonché dell'anagrafe dell'Università di cui all'articolo 1bis della legge 11 luglio 2003, n. 170 e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulla protezione dei dati personali.

Articolo 6 - Piani di attività e consistenza dell'organico

1. L'Istituto, in coerenza con il PNR, e nel contesto dei programmi internazionali di valutazione dei sistemi scolastici, predispone il DVS decennale. Il «DVS» è adottato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente dell'Istituto, previo parere obbligatorio del Consiglio Scientifico e sentito il Direttore Generale per i profili di compatibilità giuridica e finanziaria, ed è trasmesso al Ministero entro 10 giorni dall'adozione.

2. L'Istituto, in attuazione del DVS decennale, opera sulla base di un PTA triennale, aggiornato annualmente. Il PTA definisce i programmi e le attività, i loro obiettivi, la loro pianificazione

temporale e costituisce la base per la predisposizione del bilancio preventivo e del piano del fabbisogno del personale.

3. Il PTA ed i relativi aggiornamenti annuali sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente dell'Istituto, sentito il Direttore Generale per i profili di compatibilità giuridica e finanziaria, e vengono trasmessi al Ministero per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218.

4. In coerenza con il PTA, e i relativi aggiornamenti annuali, e sulla base del conseguente fabbisogno finanziario e di personale, l'Istituto determina la consistenza e le variazioni dell'organico, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative secondo le procedure in proposito fissate da norme e contratti vigenti.

5. Il fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico sono sottoposte ai vincoli previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Articolo 7 - Entrate

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite:

- a) dai contributi ordinari a carico del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca;
- b) da finanziamenti e contributi non ordinari finalizzati anche alla realizzazione del PTA e dei relativi aggiornamenti annuali;
- c) da finanziamenti e contributi finalizzati all'attuazione di leggi speciali;
- d) da finanziamenti e contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, sia direttamente acquisiti dall'Istituto che tramite affidamento da parte delle Autorità di gestione nazionali;
- e) da finanziamenti e contributi di Regioni, Enti locali, fondazioni, associazioni, istituzioni;
- f) dai proventi realizzati per la fornitura di servizi;
- g) dal ricavato di attività di ricerca svolte, previa la stipula di contratti, nell'interesse di soggetti pubblici e privati, nonché dal ricavato della cessione di diritti di proprietà intellettuale;
- h) da redditi del patrimonio;
- i) da ogni altra eventuale entrata di qualsiasi provenienza, pubblica o privata, nonché da eredità, lasciti, donazioni e contributi volontari.

2. Le entrate di cui alle lettere f), g), h) e i), se costituenti corrispettivo di attività svolte nei confronti di privati, devono essere complessivamente inferiori al 20% delle entrate totali.

Articolo 8 - Strumenti

1. L'Istituto, per lo svolgimento dei propri compiti, dei progetti in convenzione, dei progetti in affidamento e di ogni altra attività connessa può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con altre amministrazioni ed enti pubblici;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministero. Decorsi trenta giorni dalla ri-

chiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro, o con quota azionaria pari o superiore al 50% del predetto capitale sociale, è richiesto inoltre il parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere;

- c) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- d) fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

Articolo 9 - Organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Consiglio scientifico;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Presidente e i consiglieri del Consiglio di amministrazione sono selezionati con le procedure previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213. La componente elettiva del Consiglio di amministrazione, così come quella del Consiglio scientifico, è eletta con le procedure indicate da apposito regolamento elettorale.

I compensi degli organi sono quantificati dall'Istituto secondo i criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni, e stabiliti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e durano in carica quattro anni.

Articolo 10 - Presidente

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale ed è responsabile delle relazioni istituzionali dell'Istituto, delle cui attività assicura l'unità d'indirizzo;
- b) presiede la Conferenza per il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione - da tenere di norma almeno una volta ogni 45 giorni - stabilendone l'ordine del giorno, sentito il Direttore generale;
- d) convoca il Consiglio scientifico dopo aver concordato col suo coordinatore la data e l'ordine del giorno;
- e) formula le proposte al Consiglio di amministrazione per la definizione del DVS decennale, del PTA dell'Istituto e dei relativi aggiornamenti annuali, sentito il Direttore generale per i profili di compatibilità giuridica e finanziaria;

- f) propone al Consiglio di amministrazione le strategie per lo sviluppo dell'Istituto e gli indirizzi generali della gestione in coerenza con il PNR, il DVS decennale, il PTA triennale, e i relativi aggiornamenti annuali, nonché con le direttive ministeriali e le linee-guida definite in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;
- g) adotta, in caso di urgenza, sentito il Direttore generale, i provvedimenti di spettanza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;
- h) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Istituto;
- i) individua, fra i candidati definiti a seguito di procedura comparativa, i nominativi, cui affidare l'incarico di Direttore generale, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione e adotta il conseguente provvedimento di nomina;
- j) formula al Consiglio scientifico specifici quesiti e richieste di pareri;
- k) richiede pareri alle Autorità amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato;
- l) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore generale, di deliberare in merito ai piani di assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato e all'attivazione di rapporti di collaborazione con esperti esterni, nonché di comandi e distacchi;
- m) adotta, nei limiti indicati dal Regolamento di Amministrazione, Finanza, e Contabilità, i provvedimenti concernenti il patrimonio immobiliare, mutui ed assicurazioni;
- n) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore generale, di deliberare in merito all'emanazione di bandi per l'affidamento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e di collaborazione;
- o) cura la predisposizione di una relazione illustrativa, da allegare allo schema di rendiconto generale, sulla base della relazione sulla gestione predisposta dal Direttore generale;
- p) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;
- q) cura la predisposizione del rapporto annuale sull'attività svolta, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sulla base della relazione sulla gestione presentata dal Direttore generale;
- r) può conferire, nell'ambito delle proprie attribuzioni e senza introdurre maggiori oneri, deleghe specifiche ai Consiglieri;
- s) concede il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Istituto sulla base dei criteri adottati dal Consiglio di amministrazione;
- t) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore o dai regolamenti dell'Istituto.

2. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, o dal consigliere con maggiore anzianità di nomina o, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 11 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di pari opportunità, è composto da tre membri, tra cui il Presidente, di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale. Uno degli altri due membri è eletto dal personale dell'INVALSI tra ricercatori e tecnologi di I e II livello a tempo indeterminato attraverso procedure di consultazione anche telematica con procedure definite da apposito regolamento, nominati con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

2. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Istituto, approva gli atti di carattere generale e fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente:

- a) delibera, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 e dell'articolo 7 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, sentito il Consiglio scientifico, il documento di visione strategica decennale e il piano triennale di attività, ivi inclusi la consistenza e le variazioni dell'organico e il piano di fabbisogno del personale e i relativi aggiornamenti annuali;
- b) delibera le strategie per lo sviluppo dell'Istituto e gli indirizzi generali della gestione, proposti dal Presidente, sulla base del PNR, del DVS decennale, del PTA triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché delle direttive ministeriali e delle linee-guida di cui all'[articolo 4](#) del presente Statuto;
- c) delibera, a maggioranza dei componenti, in ordine alle modifiche dello Statuto, nonché dei Regolamenti di organizzazione e del personale e di amministrazione, finanza e contabilità di cui al successivo [articolo 20](#), nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, e con la procedura indicata all'articolo 4 del medesimo decreto.
- d) delibera l'approvazione del bilancio di previsione, delle relative eventuali variazioni, del rendiconto generale e delle rispettive relazioni di accompagnamento;
- e) delibera la ratifica dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- f) delibera l'affidamento dell'incarico di Direttore Generale dell'Istituto, la nomina dei componenti del Consiglio scientifico e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV);
- g) delibera in ordine alla definizione del trattamento economico relativo all'incarico di Direttore Generale, secondo quanto previsto dai successivi articoli 17 e 18 e in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in quanto applicabile;
- h) delibera, sulla base delle indicazioni dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui al successivo articolo 14, in ordine alla valutazione annuale e all'attribuzione dell'indennità di risultato al Direttore generale, ai sensi del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- i) delibera l'organizzazione complessiva dell'Istituto, fatte salve le prerogative del Direttore Generale di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- j) delibera, sentito il Direttore Generale, in ordine alla individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane da destinare alle diverse aree in cui si articola l'organizzazione dell'Istituto;
- k) delibera, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, sui criteri generali da indicare al Direttore Generale per il conferimento degli incarichi ai responsabili delle strutture di ricerca e di supporto dell'Ente;
- l) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici e verifica il conseguimento effettivo degli stessi, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

- m) delibera in ordine alla partecipazione a società, fondazioni, consorzi, nonché alla stipulazione di convenzioni e accordi quadro con le università e con altri enti e organismi pubblici o privati, nazionali e internazionali, ovvero di accordi di collaborazione di rilevante interesse;
- n) delibera l'accettazione di donazioni, eredità o legati;
- o) delibera l'adozione del Piano della performance e della Relazione sulla performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; delibera, altresì, l'adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 5, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che, in apposita sezione, contiene le misure volte all'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- p) delibera in ordine alla programmazione e definizione su base triennale degli obiettivi della gestione, sentito il Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- q) verifica, con il supporto del Direttore Generale, l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui alla lettera precedente durante il periodo di riferimento e propone, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- r) delibera la consistenza e le variazioni dell'organico, la programmazione triennale e annuale del fabbisogno del personale, ivi incluse le relative azioni di formazione, in coerenza con il piano triennale di attività ed entro i limiti fissati dalla legislazione vigente;
- s) delibera l'autorizzazione al Direttore Generale a bandire le procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato, ivi inclusi i comandi e i distacchi, nonché quelle volte al conferimento di incarichi di collaborazione con soggetti esterni all'Istituto, secondo le procedure definite dal Regolamento di organizzazione e del personale;
- t) delibera il conferimento di incarichi *intuitu personae* a soggetti esterni all'Istituto al ricorrere delle condizioni previste dal Regolamento di organizzazione e del personale;
- u) delibera, al verificarsi dell'ipotesi prevista all'articolo 15, comma 2, secondo capoverso, in merito all'affidamento ad un avvocato del libero foro dell'incarico a rappresentare in giudizio l'Istituto;
- v) delibera in ordine a ogni altra materia di indirizzo e programmazione, non espressamente riservata ad altri organi dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Istituto;
- w) nomina un Vice Presidente.

4. I consiglieri possono motivatamente richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione, con l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno.

5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in videoconferenza. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera c), sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei partecipanti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 12 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si compone di tre membri, di cui due designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, utile designano al loro interno il Presidente. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti convoca e presiede le riunioni del Collegio.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123.

3. Il Collegio svolge, altresì, i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere obbligatorio sugli atti deliberativi riguardanti i bilanci di previsione, variazioni ai medesimi, rendiconti generali, operazioni finanziarie e partecipazioni in enti, fondazioni, consorzi e società, ricognizione e accertamenti di residui attivi e passivi e inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonché sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, al quale può chiedere informative specifiche su ogni questione da esso rilevata. Il Collegio dei revisori dei conti effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'articolo 40-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche e integrazioni. Il Collegio dei revisori dei conti svolge, inoltre, tutte le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.

4. I membri del Collegio dei revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio può chiedere al Presidente dell'Istituto la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico è organo consultivo del Presidente e del Consiglio di amministrazione di carattere tecnico-scientifico ed esamina i profili di adeguatezza metodologica del lavoro svolto e dei programmi posti in essere da parte dell'Istituto. Si riunisce almeno due volte all'anno, anche in videoconferenza, su convocazione del Presidente.

2. Il Consiglio scientifico può formulare pareri e proposte scritte al Consiglio di amministrazione e al Presidente, sia su loro richiesta che di propria iniziativa. Alle sue riunioni, o parte delle stesse, sono tenuti a partecipare, se convocati, al fine di fornire informazioni di maggior dettaglio, i responsabili delle aree della ricerca.

3. I pareri espressi dal Consiglio scientifico ai sensi del comma 2 del presente articolo hanno carattere non vincolante.

4. Almeno una volta l'anno, il Consiglio scientifico deve esprimere un proprio parere scritto complessivo, da inviare al Presidente, sui profili di adeguatezza metodologica del lavoro svolto

e dei programmi posti in essere da parte dell'Istituto, con specifico riferimento alla corrispondenza tra quanto fatto e programmato dall'Istituto e le più avanzate linee della ricerca educativa a livello nazionale e internazionale.

5. Il Consiglio scientifico definisce i criteri alla base del sistema continuo di valutazione delle attività poste in essere dai ricercatori e tecnologi dell'Istituto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera i), anche secondo le indicazioni contenute nel documento "European Framework for Research Careers".

6. Il Consiglio scientifico è composto da cinque membri designati dal Consiglio di amministrazione scelti da una lista di nomi proposta dal Presidente dell'Istituto, che individua un numero di candidati, pari almeno al doppio del numero delle persone da nominare, tra esperti e personalità di alta qualificazione, professionalità ed esperienza nei settori dell'istruzione, della valutazione degli apprendimenti, delle istituzioni scolastiche e dei sistemi educativi e formativi, e della ricerca sullo sviluppo degli apprendimenti e delle competenze, che non abbiano in essere rapporti di collaborazione a titolo oneroso con l'Istituto, di cui uno eletto dal personale ricercatore e tecnologo di I, II e III livello dell'INVALSI tra ricercatori e tecnologi di I e II livello a tempo indeterminato attraverso procedure di consultazione anche telematica definite da apposito regolamento. Per l'individuazione dei nomi da proporre al Consiglio di amministrazione il Presidente attiva forme di consultazione della comunità scientifica e economica indicate dal Consiglio di amministrazione.

7. Il Consiglio scientifico si esprime sul documento di visione strategica (DVS) e sui principi ispiratori e le linee di indirizzo da adottare per l'elaborazione del Piano triennale di attività.

8. Al fine di favorire la dimensione internazionale e europea della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni e enti analoghi operanti in altri paesi, almeno uno dei cinque membri deve essere operante fuori dall'Italia.

9. Ciascun componente del Consiglio scientifico dura in carica quattro anni e può essere confermato per una sola volta. A ciascun membro del Consiglio scientifico è assicurato, oltre al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute svolte in presenza, un compenso pari a non più del 20% del compenso spettante ai membri del consiglio di amministrazione.

10. Al suo interno, il Consiglio scientifico individua un coordinatore, che provvede a concordare con il Presidente dell'Istituto la data e l'ordine del giorno anche al fine di assicurare alle riunioni del Consiglio scientifico la presenza del personale dell'Istituto di volta in volta richiesto.

11. Qualora, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio scientifico cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, oppure non partecipi a due sedute consecutive, senza giustificare il motivo, il Presidente dell'Istituto è tenuto ad avviarne la sostituzione. Il nuovo consigliere rimane in carica fino alla data di scadenza originariamente prevista per il componente sostituito.

Articolo 14 - Organismo indipendente di valutazione

1. Il Consiglio di amministrazione nomina, a seguito di procedura comparativa e su proposta del Presidente, l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150, che ha struttura monocratica.

2. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, una struttura tecnica permanente per le attività di supporto di competenza del medesimo Organismo.

Articolo 15 – Vigilanza, patrocinio e controllo

1. I bilanci preventivi, le relative variazioni, i rendiconti consuntivi e le rispettive relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti, sono inviati per l'approvazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

2. L'Istituto si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni. Nell'ipotesi in cui non sia possibile ottenere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato l'Istituto, sulla base di una motivata deliberazione a stare in giudizio, adottata dal Consiglio di amministrazione, può conferire specifico mandato di rappresentanza e difesa anche ad avvocati del libero foro e ad altri professionisti abilitati.

3. L'Istituto è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Articolo 16 - Organizzazione interna

1. L'Istituto si articola in due Settori: il Settore dei servizi amministrativi e tecnologici e il Settore della Ricerca.

Articolo 17 - Direttore generale

1. Il Direttore Generale, fermo restando quanto disposto all'articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha, nel rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio di Amministrazione, la responsabilità della gestione e della cura dell'ordinaria amministrazione, dà attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e ai provvedimenti del Presidente; dirige, coordina e controlla la struttura organizzativa; partecipa, fatta eccezione per i casi in cui ne viene valutata l'attività, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà d'intervento e proposta, senza diritto di voto.

2. Il Direttore Generale:

- a) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto generale dell'Istituto;
- b) indica al Presidente le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Istituto e per il suo funzionamento, al fine dell'elaborazione del PTA dell'Istituto comprensivo del piano di fabbisogno del personale;
- c) cura il reclutamento del personale e la gestione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie in modo da assicurare le condizioni per il più efficace svolgimento delle attività e per la realizzazione delle attività previste dal PTA e dai relativi aggiornamenti annuali, esercitando autonomi poteri di spesa;

- d) conferisce gli incarichi al responsabile del Dipartimento dei servizi amministrativi e tecnologici e ai responsabili dei relativi servizi e uffici, attribuendo loro le risorse umane, finanziarie e strumentali; conferisce gli incarichi al responsabile del Dipartimento della ricerca e ai responsabili delle relative aree di ricerca, osservando la disposizione dell'articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca;
- e) impartisce istruzioni e indirizzi operativi al personale e alle strutture dell'Istituto per tutti gli aspetti gestionali e amministrativi;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione le procedure organizzative per l'applicazione delle disposizioni concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, il trattamento dei dati personali, le misure in materia di lotta alla corruzione e all'illegalità nonché di promozione della trasparenza.

3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, a seguito di procedura di valutazione comparativa, ed è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, la cui durata non può essere superiore a tre anni. L'incarico è conferito dal Presidente ed è rinnovabile secondo la disciplina dettata dall'articolo 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente. L'incarico è incompatibile con altri impieghi, dai quali l'interessato deve dimettersi o eventualmente esser collocato in aspettativa senza assegni, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel successivo [articolo 18](#).

4. Il Direttore Generale può designare un dirigente dell'Istituto quale proprio sostituto per i casi di vacanza, assenza o impedimento e può delegare al dirigente amministrativo dell'Istituto lo svolgimento di specifici compiti.

Articolo 18 - Incompatibilità e decadenza

1. Il Direttore generale non può essere amministratore o dipendente di società.

2. Le cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico sono incompatibili con quelle di componente del collegio dei revisori dei conti e di componente degli organismi di valutazione previsti dalla legge. Tutte le cariche citate sono incompatibili tra di loro e con quelle di direttore generale, e di componente del consiglio scientifico. Tutte le cariche citate sono altresì incompatibili con incarichi politici elettivi e soggette alle incompatibilità negli ulteriori casi previsti dalla legge. Le cariche di presidente, di direttore generale, di componente del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico, del collegio dei revisori dei conti e di organismi di valutazione previsti dalla legge non sono compatibili con la responsabilità di progetti di ricerca gestiti dall'INVALSI o dove l'INVALSI ha un interesse prevalente. L'incompatibilità stabilita dal periodo precedente non si applica al terzo componente del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 11, comma 1, del presente Statuto. In tema di incompatibilità, per i componenti del Consiglio di Amministrazione valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente.

3. L'incarico di Direttore generale è incompatibile con qualsiasi altra attività, fatte salve le esclusioni oggettive di cui all'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e gli

incarichi autorizzati dal Consiglio di amministrazione. Eventuali incompatibilità devono cessare entro trenta giorni dall'accettazione della nomina.

4. Nell'esercizio delle funzioni il Direttore generale si dedica esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astiene dal porre in essere atti e dal presentare proposte in situazione di conflitto d'interessi. Per la definizione di conflitto d'interessi si fa riferimento, per quanto compatibile, alla previsione di cui all'articolo 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Fatti salvi i casi di incompatibilità di cui ai commi precedenti, l'Istituto si conforma, altresì, alle previsioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

5. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui ai commi precedenti, qualora l'interessato non la rimuova nel termine assegnatogli dal Ministro, per quanto riguarda gli incarichi relativi agli organi dell'Istituto, e dal Consiglio di amministrazione, per gli altri incarichi, comporta la decadenza dal medesimo incarico.

6. I Regolamenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'INVALSI e su quello del Ministero.

Articolo 19 - Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca e dalla normativa vigente.

2. In coerenza con quanto previsto dal PTA, l'Istituto si avvale di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali la cui copertura finanziaria sia prevista da leggi di spesa di natura permanente e nel rispetto dei vincoli stabiliti all'articolo 9 del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

3. Per l'attuazione del PTA e di singoli progetti su affidamento esterno, l'Istituto può altresì avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato e delle altre forme contrattuali previste dall'articolo 36 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

4. L'Istituto può avvalersi, anche con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio, di personale in posizione di comando o distacco proveniente da altre Pubbliche amministrazioni. I comandi o i distacchi sono finalizzati a facilitare l'ingresso nell'Istituto di professionalità ed esperienze particolari inerenti sia il sistema scolastico e formativo sia le attività della ricerca in connessione con lo svolgimento delle attività elencate all'[articolo 5](#).

Articolo 20 - Regolamenti

1. L'Istituto, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative secondo le procedure in proposito fissate da norme e contratti vigenti, si dota dei seguenti Regolamenti:

- a) Regolamento di organizzazione e del personale;
- b) Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

2. I Regolamenti di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito dall'[articolo 16](#), definiscono l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto sulla base dei principi enunciati dal successivo [articolo 21](#).

3. Il Regolamento di organizzazione e del personale, in coerenza con le previsioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in particolare, prevede:

- a) l'articolazione dell'Istituto in due Dipartimenti, quello dei Servizi amministrativi e tecnologici, e quello della Ricerca, individuando per il primo i relativi uffici e servizi e per il secondo le specifiche aree organizzative in cui esso si articola;
- b) l'individuazione dei profili professionali cui affidare la responsabilità delle diverse strutture e le modalità di individuazione di eventuali articolazioni interne delle stesse;
- c) l'articolazione della dotazione organica dell'istituto in aree, profili e livelli professionali;
- d) le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale, nel rispetto delle norme generali in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni e della procedura di selezione pubblica relativa ai comandi di cui al comma 4 dell'[articolo 20](#);
- e) la definizione dei criteri generali per l'organizzazione del lavoro.

4. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, in coerenza con le previsioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in particolare, prevede:

- a) la disciplina dei criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio;
- b) la disciplina delle procedure per lo svolgimento delle attività negoziali;
- c) le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.

5. I regolamenti di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Articolo 21 - Principi di organizzazione e programmazione

1. L'Istituto:

- a) definisce la propria organizzazione sulla base del principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo, competenze e responsabilità gestionali, funzioni valutative e di controllo;
- b) assicura il rispetto della trasparenza secondo i principi e la disciplina previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 onde realizzare la piena accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- c) promuove il merito scientifico e tecnologico nonché l'innovazione e lo snellimento delle procedure amministrative;
- d) promuove la valorizzazione, la partecipazione e la rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento;

- e) promuove la collaborazione con gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche nazionali e territoriali, le università ed il mondo dell'impresa, al fine di incrementare le collaborazioni e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse;
- f) favorisce la dimensione europea e internazionale della ricerca valutativa, nonché la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, anche al fine di promuovere l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca;
- g) adotta misure organizzative volte a tutelare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori, di cui alla Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, e tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento *European Framework for Research Careers*;
- h) adotta misure antidiscriminatorie e promuove le pari opportunità;
- i) assicura la coerenza e l'integrazione tra la programmazione delle attività e la programmazione finanziaria;
- j) partecipa ai periodici esercizi di valutazione dei risultati della propria attività di ricerca all'uopo predisposti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.76, e definisce, al proprio interno, un sistema continuo di valutazione delle attività poste in essere dai propri ricercatori e tecnologi.

Articolo 22 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Statuto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e del Ministero; di detta pubblicazione è data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le modifiche e integrazioni al presente Statuto sono adottate con le procedure previste dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e le altre disposizioni di leggi vigenti che disciplinano la materia.
4. Il presente statuto e i regolamenti sono emanati dal presidente dell'INVALSI in base alle procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218.